Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 6 novembre 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1969, n. **741.**

Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.562.500.000, controvalore di dollari 2.500.000, per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1967 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 7 ottobre 1969, n. **742.**

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

Art. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'articolo 1, o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonchè alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 13 ottobre 1969, n. **743.**

Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una riduzione

della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi è concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

Agli effetti del presente articolo l'incapacità lavorativa è quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, non di natura psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

La concessione dell'assegno è autorizzata, previo accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'associazione stessa.

Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato può presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla notifica ».

Art. 2.

In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili, dal primo del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'I.N.P.S. dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che sospendono dalla stessa data la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso di quanto anticipato dagli E.C.A. agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data di cui al precedente comma.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, che abbiano presentato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, domanda intesa ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, ma non siano stati ancora sottoposti agli accertamenti sanitari di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A tale fine gli organi competenti trasmettono le domande degli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 65 anni, nei cui confronti sia stata riconosciuta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica provvedono alla concessione dell'assegno mensile nella misura di lire 8.000, elevato a lire 12.000 con la decorrenza prevista dall'articolo 1 della presente legge.

Dei provvedimenti concessivi è data comunicazione, a cura delle prefetture, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche agli effetti del rimborso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, che decorre dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 4.

All'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

L'ultimo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente:

« La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio ».

Al penultimo comma le parole:

« una invalidità permanente assoluta non di natura psichica », sono sostituite dalle seguenti: « una riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi ».

Art. 5.

All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

Al terzo comma le parole: « totale e permanente inabilità lavorativa » sono sostituite dalle parole: « riduzione della capacità lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi ».

All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate ».

Art. 6.

Le somme occorrenti per far fronte all'onere dipendente dalla concessione dell'assegno mensile di assistenza, valutato in lire 9.800 milioni, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969.

Art. 7.

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili previste agli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le seguenti somme, così ripartite:

1) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'articolo 1 della legge n. 625 L. 3.850.000.000

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche clinico-diagnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 625 » 850.000.000

2) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 3 della legge n. 625, ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie nonchè all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, quale contributo devoluto alla speciale gestione già istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . . L. 300.000.000

Il Ministero della sanità nei limiti di spesa previsti dal precedente comma primo, lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. Ha facoltà, altresì, di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito e progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finaziario 1969, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvediment legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — RIPAMONTI — DONAT-CATTIN — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 744.

Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e della Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni ».

Art. 2.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito, istituita con la legge 1° marzo 1965, n. 121, è attribuità l'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 745.

Ampliamento e sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di un miliardo, alla costruzione di nuovi edifici ed ai lavori di riassetto, sistemazione ed ampliamento della scuola allievi sottuf-

ficiali e guardie forestali in Cittaducale, nonchè alla costruzione di alloggi, da dare in uso, a titolo oneroso, per il periodo di servizio prestato sul posto, al personale con famiglia destinato alla scuola stessa.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700 milioni nell'anno finanziario 1969 e di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1970.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni relativo all'anno 1969 si provvede per lire 400 milioni a riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e per lire 300 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo dello stesso stato di previsione per l'anno 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — BOSCO — COLOMBO — SEDATI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 15 ottobre 1969, n. 746.

Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento *ex* articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969.

Assegnazione, per l'anno 1966, del premio di un milione di lire per il miglior contributo originale agli studi di finanza pubblica dato nel biennio 1965-1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405, concernente la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e la istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il miglior contributo originale dato agli studi di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge medesima;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione del premio per l'anno 1966 all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio 1965-1966 abbia dato il miglior contributo innanzi menzionato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, fatta in conformità del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

E' assegnato, per l'anno 1966, il premio di un milione di lire al prof. Luigi Dal Pane per il miglior contributo originale dato nel biennio 1965-1966 agli studi di finanza pubblica, quale autore dell'opera « La finanza toscana dall'inizio del secolo XVIII alla caduta del Granducato ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1969

SARAGAT

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1969
Registro n. 36 *Finanze, foglio n.* 295

(10425)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969.

Assegnazione, per l'anno 1967, del premio di un milione di lire per il migliore contributo originale agli studi di finanza pubblica dato nel biennio 1966-1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405, concernente la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e la istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il miglior contributo originale dato agli studi di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge medesima;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione del premio per l'anno 1967 all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio 1966-1967 abbia dato il miglior contributo innanzi menzionato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, fatta in conformità del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

E' assegnato, per l'anno 1967, il premio di un milione di lire al prof. Gianni Sartorati per il miglior contributo originale dato nel biennio 1966-1967 agli studi di finanza pubblica, quale autore dell'opera « Teoria, amministrazione e riforma dell'imposizione comunale sui consumi ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1969

SARAGAT

REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1969
Registro n. 36 Finanze, foglio n. 294

(10426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli Euganei » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini dei « Colli Euganei », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini dei « Colli Euganei » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1968, n. 294;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli Euganei » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Colli Euganei » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli Euganei ».

Inoltre, per lo stesso periodo di tempo, è tollerata una variazione del 20 % in più o in meno delle percentuali dei vitigni previsti dall'art. 2 del predetto disciplinare.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Colli Euganei » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Ai vini « Colli Euganei » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 295

Disciplinare di produzione per i vini dei « Colli Euganei »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Euganei » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli Euganei » bianco — deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Garganega: 30-50 %;
Serprina: 20-40 %;
Tocai e/o Sauvignon: 20-30 %.

E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pinella, Pinot bianco e Riesling italico presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30 % del totale delle viti.

Il vino « Colli Euganei » rosso — deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Merlot: 60-80 %;
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Barbera e Raboso Veronese, da soli o globalmente: 40-20 %.

Il vino « Colli Euganei - moscato » deve essere ottenuto dalle uve dell'omonimo vitigno « Moscato bianco » (moscato di Canelli).

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Colli Euganei » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo, Carrara S. Giorgio.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est, si arriva al centro di Montemerlo.

Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l'attraversa.

Si segue quindi detto scolo verso sud-est si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme.

Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e quindi lungo la linea ferroviaria Padova-Bologna sino a Casa Montecchia.

Riprende, poi verso est, lungo la carreggiata che arriva alla statale n. 16 all'altezza di Casa Della Francesca.

Prosegue verso sud lungo la predetta statale per 750 m. Procede quindi verso est-sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello.

Riprende verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia Terme.

Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme.

Da questo punto, seguendo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di Este.

Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di villa Corer.

Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona fino a raggiungere la località castello Albrizzi.

Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all'altezza di Casa Ongaro.

Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a raggiungere a ponte Docima la strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto.

Da detto ponte, proseguendo per un tratto lungo il Canale di cui sopra, si raggiunge, sulla destra del medesimo e a nord di Vò Vecchio, lo scolo Canaletto.

Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località S. Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona. Da questo punto seguire il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest'ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all'incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest'ultimo fino alla « Botte » sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza. Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, composta dagli appezzamenti contraddistinti dai seguenti numeri mappali della sezione U., foglio XX, nn. 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 49, 50, 51, 52.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli Euganei » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud e sud-ovest e posti in terreni sia vulcanici che organici rimescolati con esclusione dei terreni umidi di piano ed in particolare di quelli torbosi e vallivi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Colli Euganei » bianco e « Colli Euganei - moscato » non

deve essere superiore ai quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, mentre per il vino « Colli Euganei » rosso non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore del 65% per il vino « Colli Euganei » bianco, del 70% per il vino « Colli Euganei » rosso e del 60% per il vino « Colli Euganei - moscato ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima, anche se appartenenti ad altre province.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Colli Euganei » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammessi soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Colli Euganei », all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Colli Euganei » bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
sapore: secco o amabile, sapido, morbido, fine vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,50;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« Colli Euganei » rosso:

colore: rosso rubino, più o meno carico;
odore: marcatamente vinoso con profumo caratteristico;
sapore: secco o amabile, sapido, morbido, di corpo, fine vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Colli Euganei - moscato »:

colore: giallo dorato;
aroma: intenso e caratteristico di moscato;
sapore: dolce, intenso e caratteristico di moscato, tranquillo oppure più o meno frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Art. 7.

Le denominazioni di origine controllata « Colli Euganei » bianco, « Colli Euganei » rosso e « Colli Euganei - moscato » possono essere utilizzate per designare i vini spumanti naturali ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

I vini spumanti di cui al precedente comma, all'atto della immissione al consumo, devono avere le seguenti gradazioni alcooliche minime complessive:

« Colli Euganei » bianco, spumante:
tipo amabile: gradi 11;
tipo secco: gradi 12.
« Colli Euganei » rosso, spumante: gradi 12.
« Colli Euganei moscato » spumante: gradi 11,50.

Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate nel territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare — con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

I vini « Colli Euganei » bianco e « Colli Euganei » rosso ottenuti da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 e che si distinguano per particolari pregi organolettici possono portare la qualificazione « superiore », a condizione che vengano immessi al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 12, e siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, rispettivamente, di sei e dodici mesi a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

L'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Alla denominazione di origine « Colli Euganei » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti i vini « Colli Euganei » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli Euganei » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10354)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Lecce.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 12 novembre 1967 per il rinnovo del consiglio comunale di Lecce si costituì tra alcuni dei gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'ente.

L'accordo in seno alla predetta coalizione non resisteva però a lungo all'azione corrosiva dei profondi contrasti interni successivamente manifestatisi, che provocavano una irreparabile crisi, con le conseguenti dimissioni del sindaco e della giunta (ad eccezione di un assessore); delle quali il consiglio comunale prendeva atto nella seduta dell'11 marzo 1969.

In mancanza di concrete iniziative, da parte dell'amministrazione, volte alla ricostituzione degli organi ordinari il prefetto indiceva d'ufficio due successive adunanze del consiglio comunale per la rinnovazione delle cariche, in prima convocazione per il 22 maggio scorso e, in seconda convocazione, per il 24 successivo.

Nella seduta del 22 maggio il consiglio, dopo ampia discussione sulla possibilità di risoluzione della crisi e ravvisando la necessità, all'uopo, di preliminari intese in sede politica, decideva di aggiornare la seduta a data da stabilirsi.

Dopo un certo lasso di tempo il prefetto indiceva d'ufficio due ulteriori sedute del consiglio comunale, delle quali la prima,

in data 12 giugno, andava deserta, mentre in quella di seconda convocazione, tenuta il 14 successivo, veniva eletto in sede di ballottaggio e a maggioranza relativa il sindaco, ma avendo il designato espresso riserva di accettazione della carica, non venivano effettuate le votazioni per l'elezione degli assessori.

Il prefetto, allora, con ordinanza del 24 giugno u.s. fatta notificare a tutti i consiglieri, disponeva una duplice, definitiva convocazione d'ufficio del consiglio comunale, allo scopo di esperire l'estremo tentativo di eleggere la giunta, formalmente diffidando i consiglieri stessi che, in caso negativo, sarebbe stata inoltrata proposta di scioglimento di quell'organo ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Nella seduta di prima convocazione del 4 luglio u.s. il sindaco eletto il 14 giugno precedente scioglieva negativamente la riserva formulata all'atto della sua proclamazione, dichiarando di non poter accettare la carica in quanto non sussistevano le condizioni per la formazione di una maggioranza organica in grado di assicurare un'amministrazione efficiente e funzionale. Dopo che una proposta di aggiornamento dei lavori al 7 luglio — data già prevista nella suddetta ordinanza prefettizia per la eventuale seduta di seconda convocazione — era stata respinta, l'adunanza veniva sciolta senza far luogo alle votazioni per la elezione della giunta a causa della sopravvenuta vacanza della carica di sindaco.

Ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova della assoluta incapacità del consiglio comunale di Lecce di darsi una amministrazione efficiente e considerato che, allo stato delle cose, non appare obbiettivamente possibile rimuovere le cause della crisi, la quale gravemente danneggia gli interessi del civico ente, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento di quel consiglio, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del predetto consiglio comunale malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine all'essenziale adempimento della ricostituzione degli organi ordinari, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 agosto 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lecce ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott Giuseppe Foti.

Roma, addì 17 ottobre 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Lecce non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 agosto 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lecce è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giuseppe Foti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RESTIVO

(10433)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Austria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Salisburgo (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dal consolato generale di Innsbruck.

Art. 2.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Linz (Austria) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e rilascio di credenziali per riduzioni ferroviarie dopo aver interpellato, caso per caso, e per ambedue le materie, il consolato d'Italia in Vienna;

tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dal consolato in Vienna.

Art. 3.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Graz (Austria) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

tenuta dell'inventario generale e descrittivo degli oggetti appartenenti all'amministrazione.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dal consolato generale di Klagenfurt.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(10300)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria in Austria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 18 aprile 1947, relativo al riordinamento della rete delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1ª categoria, che classifica l'ufficio consolare di Innsbruck (Austria) come consolato generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 4 febbraio 1964, relativo all'istituzione del consolato generale di 1ª categoria in Klagenfurt (Austria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1956, n. 1127, relativo all'istituzione del consolato di 1ª categoria in Vienna (Austria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1958, n. 487, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Salisburgo (Austria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1965, n. 1311, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Linz (Austria);

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Bregenz (Austria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1966, n. 412, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Graz (Austria);

Decreta:

Art. 1.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª categoria in Austria, sono così stabilite:

Consolato generale in Innsbruck: i länder del Tirolo settentrionale ed orientale;

Consolato generale in Klagenfurt: il land della Carinzia;

Consolato in Vienna: i länder di Vienna città, Austria inferiore e Burgenland.

Art. 2.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria in Austria, sono così stabilite:

Vice consolato in Salisburgo: il land Salisburghese;

Vice consolato in Graz: il land della Stiria;

Vice consolato in Linz: il land dell'Austria superiore;

Agenzia consolare in Bregenz: il land del Vorarlberg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(10299)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Sostituzione di un componente la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1959, n. 17976, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 98, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1966, n. 1669, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1966, registro n. 24, foglio n. 254, col quale il dott. ing. Salvatore Di Grano, ingegnere capo del genio civile, è stato chiamato a far parte in qualità di membro della commissione di cui trattasi;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali la composizione del collegio in parola è stata aggiornata;

Vista la nota n. 15357 in data 11 aprile 1969, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo

tenuto conto che il predetto ing. Di Grano è stato collocato a riposo, ha proposto la sostituzione del citato funzionario con l'ingegnere capo del genio civile dottor ing. Alfio Cocciola;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Alfio Cocciola, ingegnere capo del genio civile, è nominato membro della commissione regionale di cui alle premesse in sostituzione del dott. ing. Salvatore Di Grano, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata è attribuito al dott. ing. Cocciola, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1969
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 20

(10190)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Brindisi e Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 350 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 16 a S. Vito dei Normanni-Mesagne-Sandonaci-innesto strada statale numero 7-*ter* al km. 52 + 500 », dell'estesa di km. 36 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 16 a San Vito dei Normanni-Mesagne-Sandonaci-innesto strada statale n. 7-*ter* al km. 52 + 500 », dell'estesa di km. 36 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 605 « di Mesagne ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 75

(10364)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Classificazione tra le statali di un tronco stradale in provincia di Parma, La Spezia, Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 262 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 62 a Berceto-Borgo Val di Taro-passo Cento Croci-Varese Ligure-Valico di Velva-innesto strada statale n. 1 presso Sestri Levante »;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1965, con il quale è stato statizzato un primo tratto di detta strada e precisamente il tratto: « innesto strada statale n. 62 « della Cisa » a Berceto-Borgo Val di Taro », come strada statale n. 523 « del colle di Cento Croci »;

Considerata l'opportunità di includere il residuo tronco nella rete delle strade statali: « Borgo Val di Taro-passo Cento Croci-Varese Ligure-Valico di Velva-innesto strada statale n. 1 presso Sestri Levante »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1959, n. 126, il tronco di strada: « Borgo Val di Taro-passo Cento Croci-Varese Ligure-valico di Velva-innesto strada statale n. 1 presso Sestri Levante » è classificato statale con la denominazione di strada statale n. 523 « del colle di Cento Croci »; l'intera strada viene ad avere un'estesa complessiva di km 93 +500 (compreso il tratto statizzato con decreto ministeriale 9 marzo 1967).

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1969
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 73

(10366)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 7 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 6 a Valmontone-Artena-Lariano-innesto strada statale n. 7 a Velletri, con diramazione: Artena-Colleferro », dell'estesa complessiva di km. 27 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 6 a Valmontone-Artena-Lariano-innesto strada statale n. 7 a Velletri, con diramazione: Artena-Colleferro », dell'estesa complessiva di km. 27 + 000, è classificata statale con le seguenti denominazioni:

strada statale n. 600 « di Ariana » - innesto strada statale n. 6 a Valmontone-Artena-Lariano-innesto strada statale n. 7 a Velletri;

strada statale n. 600/DIR « Ariana » - Artena-Colleferro.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 23 settembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 78

(10361)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Ricostituzione del comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la commissione predetta nella riunione tenutasi il 31 luglio 1968, ha deciso la ricostituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, di un comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con i compiti propri della commissione centrale in materia di collocamento;

Considerata la proposta della commissione centrale di attribuire al ricostituendo comitato le funzioni delle commissioni provinciali e comunali, di cui agli articoli 25 e 26 della citata legge;

Ritenuta la necessità di stabilire la composizione e le norme di funzionamento del predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito, in seno alla commissione centrale per l'avviamento e per l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, un comitato con le funzioni della commissione centrale in materia di collocamento nel settore dello spettacolo.

Al comitato sono, altresì, attribuite, per la stessa materia, le funzioni delle commissioni provinciali e comunali di cui agli artt. 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Pilia dott. Cesare, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo;

Greco dott. Nunziato, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fornari dott. Angelo, direttore dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, membro effettivo;

D'Ermo dott. Mario, membro effettivo;

Lo Forti dott. Antonino, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Conforti dott. Giovanni, membro effettivo;

Giacomantonio dott. Aldo, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Valignani dott. Achille, membro effettivo - Associazione nazionale industrie cinematografiche e affini (A.N.I.C.A.);

Zingoni dott. Giancarlo, membro effettivo - Associazione generale italiana dello spettacolo (A.G.I.S.);

Cantelli avv. Antonio, membro effettivo - Associazione sindacale INTERSIND;

D'Onofrio dott. Attilio, membro effettivo - Associazione sindacale INTERSIND,

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dello spettacolo;

Ferranti Bruno, membro effettivo - Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.);

Cortesi Ernesto, membro effettivo - Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.),

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro del commercio e del turismo;

Vailati Tino, membro effettivo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Del Prete Domenico, membro effettivo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Vais avv. Marco, membro effettivo - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Dorizzotti prof. Mario, membro effettivo - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Babuscio Rizzo Vincenzo, membro effettivo - Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Bracci Ernesto, membro effettivo - Unione italiana del lavoro (U.I.L.),

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 3.

Il comitato è presieduto dal direttore generale del collocamento della manodopera; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Il comitato per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto, può avvalersi dell'opera di esperti.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono, rispettivamente disimpegnate dal dott. Giovanni Pasanisi e dal dott. Gaspare Polidori della direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 6.

La segreteria del comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10125)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Piacenza approvato con regio decreto 13 maggio 1937, n. 8285, lo schema del primo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 15 dicembre 1966, n. 937; e lo schema del secondo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 18 ottobre 1967, n. 828;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Piacenza;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Piacenza;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria del comune interessato della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detto comune, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato a produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Piacenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: ALESSANDRINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Piacenza

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	UBICAZIONE	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzo Rebecchi	In agro del comune di Vernasca in catasto foglio n. 25, mappale 328	Vernasca	Per l'intero quantitativo di acqua che potrà essere estratto

(10307)

Visto, p. *Il Ministro*: ALESSANDRINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente del comitato nazionale per le scienze fisiche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

C2 — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
	GRUPPO N. 02.01		
	Astrofisica — Astronomia — Astronomia nautica		
	Astrofisica		
1.	GRATTON Livio	Roma	Scienze
	Astronomia		
2.	CIMINO Massimo	Roma	Scienze
3.	FRACASTORO Mario Girolamo	Torino	Scienze
4.	HACK DE ROSA Margherita	Trieste	Scienze
5.	GODOLI Giovanni	Catania	Scienze
6.	KRANJC Aldo	L'Aquila	Scienze
7.	MANNINO Giuseppe	Bologna	Scienze
8.	RIGHINI Guglielmo	Firenze	Scienze
9.	ROSINO Leonida	Padova	Scienze
10.	ZAGAR Francesco	Milano	Scienze
	Astronomia nautica		
11.	SIMEON Giuseppe	Napoli Ist. univ. nav.	Scienze nautiche
	GRUPPO N. 02.02		
	Fisica terrestre — Geodesia — Metereologia e oceanografia — Topografia con elementi di geodesia		
	Fisica terrestre		
12.	BOSSOLASCO Mario	Genova	Scienze
13.	CASSINIS Roberto	Milano	Scienze
14.	IMBO' Giuseppe	Napoli	Scienze
15.	MEDI Enrico	Roma	Scienze
16.	NORINELLI Armando	Padova	Scienze
	Geodesia		
17.	CAPUTO Michele	Bologna	Scienze
18.	MARUSSI Antonio	Trieste	Scienze
	Metereologia e oceanografia		
	Presentemente non vi sono professori di ruolo		
	Topografia con elementi di geodesia		
	Presentemente non vi sono professori di ruolo		
	GRUPPO N. 02.03		
	Fisica superiore — Fisica teorica — Istituzioni di fisica teorica — Relatività		
	Fisica superiore		
19.	BROVETTO Piero	Cagliari	Scienze
20.	CEOLIN-BALDO Massimilla	Padova	Scienze
21.	CONVERSI Marcello	Roma	Scienze
22.	GAMBA Augusto	Genova	Scienze
23.	LEVIALDI Andrea	Parma	Scienze
24.	OCCHIALINI Giuseppe	Milano	Scienze
25.	POIANI Giannino	Trieste	Scienze
26.	SCARSI Livio	Palermo	Scienze
27.	TORALDO DI FRANCIA Giuliano	Firenze	Scienze
28.	ZICHICHI Antonino	Bologna	Scienze
	Fisica teorica		
29.	ASCOLI Renato	Palermo	Scienze
30.	BERTOTTI Bruno	Messina	Scienze
31.	BOCCHIERI Pietro	Pavia	Scienze
32.	BORSELLINO Antonino	Genova	Scienze
33.	BOSCO Bernardino	Firenze	Scienze
34.	BUDINI Paolo	Trieste	Scienze
35.	CAIANIELLO Eduardo	Napoli	Scienze
36.	DUIMIO Fiorenzo	Parma	Scienze
37.	FERRARI Fabio	Bari	Scienze
38.	FERRETTI Bruno	Bologna	Scienze
39.	GATTO Raffaele Raul	Padova	Scienze
40.	LOINGER Angelo	Milano	Scienze
41.	MINGUZZI Angelo	Lecce	Scienze
42.	RADICATI di BROZOLO Luigi Arialdo	Pisa Scuola normale sup.	
43.	VERDE Mario	Torino	Scienze
	Istituzioni di fisica teorica		
44.	AGODI Attilio	Catania	Scienze
45.	BASSANI Giuseppe Franco	Pisa	Scienze
46.	CABIBBO Nicola	Roma	Scienze
47.	CINI Marcello	Roma	Scienze
48.	DALLA PORTA Nicolò	Padova	Scienze
49.	DE ALFARO Vittorio	Bari	Scienze
50.	FONDA Luciano	Trieste	Scienze
51.	FUBINI Sergio	Torino	Scienze
52.	FUMI Fausto	Palermo	Scienze
53.	GULMANELLI Paolo	Pavia	Scienze
54.	PROSPERI Giovanni Maria	Milano	Scienze
55.	STROFFOLINI Roberto	Ferrara	Scienze
56.	VITALE Bruno	Napoli	Scienze
	Relatività		
57.	REGGE Tullio	Torino	Scienze
	GRUPPO N. 02.04		
	Complementi di fisica generale — Fisica — Fisica generale — Fisica sperimentale — Fisica generale I		
	Complementi di fisica generale		
58.	GARELLI Carola Maria	Torino	Scienze
	Fisica		
59.	BASSI Pietro	Bologna	Ingegneria
60.	BERNARDINI Gilberto	Pisa Scuola normale sup.	
61.	BISI Antonio	Milano Politec.	Ingegneria
62.	BOATO Giovanni	Genova	Scienze
63.	CRESTI Marcello	Padova	Ingegneria
64.	DEMICHELIS Francesca	Torino Politec.	Ingegneria
65.	GATTI Emilio	Milano Politec.	Ingegneria
66.	LOVERA Giuseppe	Torino Politec.	Ingegneria
67.	SETTE Daniele	Roma	Ingegneria
	Fisica generale		
68.	AMALDI Edoardo	Roma	Scienze
69.	CACCIAPUOTI Nestore Bernardo	Pisa	Scienze
70.	CALDIROLA Piero	Milano	Scienze
71.	CASTAGNOLI Carlo	Torino	Scienze
72.	CECCARELLI Marcello	Bologna	Scienze
73.	CHIAROTTI Gianfranco	Roma	Scienze
74.	CORTINI Giulio	Napoli	Scienze
75.	DIAMBRINI-PALAZZI Giordano	Genova	Scienze
76.	DRIGO Angelo	Ferrara	Scienze
77.	FACCHINI Ugo	Milano	Scienze
78.	FERRONI Sergio	Lecce	Scienze

Num. progr.	COGNOME E NOME	Università o Istituto superiore	Facoltà
79.	FIDECARO Giuseppe	Trieste	Scienze
80.	FRANCHETTI Simone	Firenze	Scienze
81.	GIGLI BERZOLARI Alberto	Pavia	Scienze
82.	GIULOTTO Luigi	Pavia	Scienze
83.	GUERRIERO Luciano	Bari	Scienze
84.	LORIA Arturo	Modena	Scienze
85.	MANDO' Manlio	Firenze	Scienze
86.	MANFREDINI Augusta	Messina	Scienze
87.	MERLIN Michelangiolo	Bari	Scienze
88.	MEZZETTI Lucio	Padova	Scienze
89.	MILONE Carmelo	Catania	Scienze
90.	PANCINI Ettore	Napoli	Scienze
91.	PUPPI Giampietro	Bologna	Scienze
92.	RICAMO Renato	L'Aquila	Scienze
93.	RICCI Renato Angelo	Padova	Scienze
94.	ROSTAGNI Antonio	Padova	Scienze
95.	SALVETTI Carlo	Milano	Scienze
96.	SALVINI Giorgio	Roma	Scienze
97.	SANTANGELO Mariano	Modena	Scienze
98.	STOPPINI Gherardo	Pisa	Scienze
99.	SUCCI Carlo	Milano	Scienze
100.	WATAGHIN Gleb	Torino	Scienze

Fisica sperimentale

101.	CARRELLI Antonio	Napoli	Scienze
102.	FRONGIA Giuseppe	Cagliari	Scienze
103.	GIACOMINI Amedeo	Perugia	Scienze
104.	QUERCIA Italo	Catania	Scienze

Fisica generale I

105.	PALMA Massimo Ugo	Palermo	Scienze

GRUPPO N. 02.05

Fisica atomica — Fisica delle particelle elementari — Fisica nucleare — Onde elettromagnetiche — Fisica dello spazio — Radioattività — Struttura della materia.

Fisica atomica

106.	BOLLA Giuseppe	Milano Politec.	Ingegneria
107.	MALVANO Renato	Torino Politec.	Ingegneria

Fisica delle particelle elementari

108.	FRANZINETTI Carlo	Torino	Scienze
109.	FURLAN Giuseppe	Trieste	Scienze
110.	MANNELLI Italo	Pisa	Scienze

Fisica nucleare

111.	AMATI Daniele	Trieste	Scienze
112.	CLEMENTEL Ezio	Bologna	Scienze
113.	FERRERO Filippo	Bari	Scienze
114.	RUBBINO Antonino	Catania	Scienze
115.	SCIUTI Sebastiano	Roma	Ingegneria
116.	VILLI Claudio	Padova	Scienze

Onde elettromagnetiche

117.	CARRARA Nello	Firenze	Scienze

Fisica dello spazio

118.	BONETTI Alberto	Firenze	Scienze

Radioattività

119.	OCCHIALINI Constance n. Dilworth	Milano	Scienze

Struttura della materia

120.	CARERI Giorgio	Roma	Scienze
121.	FERRO MILONE Andrea	Ferrara	Scienze
122.	FIESCHI Roberto	Parma	Scienze
123.	GOZZINI Adriano	Pisa	Scienze
124.	MORPURGO Giacomo	Genova	Scienze
125.	QUERZOLI Ruggero	Napoli	Scienze
126.	TAGLIAFERRI Guido	Milano	Scienze

(10370)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10292)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1969, il comune di Noicattaro (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.387.731, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10250)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Thiesi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10251)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Porto Torres (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10252)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Padria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10253)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.995.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10254)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Bolognano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10255)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Ugento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.435.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10258)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10287)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Cosenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.904.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10260)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Andria (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10261)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Sante Marie (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.918.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10262)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.157.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10263)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Colletorto (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.493.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10264)

Autorizzazione al comune di Castel S. Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Castel S. Vincenzo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.092.663, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10265)

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Capracotta (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.037.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10266)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Atri (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.645.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10267)

Autorizzazione al comune di Usini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Usini (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10268)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Tula (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10269)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Torralba (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10270)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10271)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Semestene (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10272)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10273)

Autorizzazione al comune di Pozzomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Pozzomaggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10274)

Autorizzazione al comune di Perfugas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Perfugas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10275)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10276)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10277)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10278)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10279)

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Buddusò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(10280)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Sellia Marina (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.759.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10281)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.231.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10282)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di S. Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.888.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10283)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.799.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10284)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1969, il comune di Filandari (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.997.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10285)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10286)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10259)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Pietragalla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10256)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1969, il comune di Miglionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.476.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10257)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 5 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,50	626 —	626,05	625,96	—	626 —	625,85	625,96	626 —	626 —
$ Can.	581,80	581,40	581,50	581,45	—	581,50	581,40	581,45	581,80	581,50
Fr. Sv.	144,55	144,45	144,55	144,45	—	144,53	144,44	144,45	144,53	144,45
Kr D.	83,29	83,35	83,38	83,365	—	83,36	83,355	84,365	83,36	83,35
Kr. N.	87,51	87,55	87,65	87,555	—	87,56	87,55	87,555	87,56	87,55
Kr. Sv.	121,15	121,20	121,20	121,165	—	121,18	121,18	121,165	121,18	121,18
Fol.	173,86	173,60	173,65	173,57	—	173,69	173,56	173,57	173,69	173,65
Fr. B.	12,09	12,603	12,6075	12,6010	—	12,60	12,60	12,6010	12,60	12,60
Franco francese	112,17	112,35	112,38	112,305	—	112,29	112,31	112,305	112,29	112,30
Lst.	1497,40	1501 —	1500,80	1500,95	—	1499,75	1500,60	1500,95	1499,75	1500,50
Dm. occ.	169,51	169,65	169,66	169,665	—	169,65	169,63	169,665	169,65	169,65
Scell. Austr.	24,17	24,19	24,19	24,1860	—	24,19	24,185	24,1860	24,19	24,19
Escudo Port.	22,01	22 —	22,02	22,01	—	22,01	21,99	22,01	22,01	22,01
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,96	8,945	—	8,94	8,9425	8,945	8,94	8,94

Media dei titoli del 5 novembre 1969

Rendita 5 % 1935	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,75
» 5 % (Ricostruzione)	92 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,825
» 5 % (Città di Trieste)	91,95
» 5 % (Beni Esteri)	89,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,975
» » » » 1968-83	99,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,70
» » » 5,50 % 1976	100 —
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,35
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,85
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1969

1 Dollaro USA	625,905
1 Dollaro canadese	581,425
1 Franco svizzero	144,445
1 Corona danese	83,36
1 Corona norvegese	87,552
1 Corona svedese	121,172
1 Fiorino olandese	173,565
1 Franco belga	12,60
1 Franco francese	112,307
1 Lira sterlina	1500,775
1 Marco germanico	169,647
1 Scellino austriaco	24,185
1 Escudo Port.	22 —
1 Peseta Sp.	8,944

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 28.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	279629	Congrega del SS. Sacramento di Marano (Napoli)	30.000
Id.	210358	*Intestazione*: come sopra	6.700

Roma, addì 23 ottobre 1969

(10192)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 10 novembre 1967 al 30 novembre 1967 a norma dei Regolamenti CEE n. 826/67, n. 858/67 e n. 892/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

- **Stati membri della CEE non produttori: Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi (Regolamento CEE n. 421/67);**
- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio Germania Lussemburgo Paesi Bassi	Paesi terzi	S.A.M.A. e P.T.O.M.
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:			
	06-14	- riso a grani tondi	zero	1.410,000	1.035,000
	07-15	- riso a grani lunghi	zero	1.410,000	1.035,000
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):			
	08-12	- riso a grani tondi	356,75	1.762,500	1.293,750
	11-16	- riso a grani lunghi	356,75	1.762,500	1.293,750
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:			
		- riso semilavorato:			
	17-25	- - riso a grani tondi	3,93	2.910,625	1.998,125
	18-28	- - riso a grani lunghi	30,81	3.313,125	2.331,875
		- riso lavorato a fondo:			
	21-31	- - riso a grani tondi	19,03	3.162,500	2.212,500
	23-34	- - riso a grani lunghi	49,71	3.551,875	2.526,875
10.06-C	09-10-13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero

(5340)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a complessivi sedici posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca, con qualifiche varie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, con il quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 309;

Considerato che i posti di operaio di 1ª categoria presso la Zecca ancora da conferire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati in favore degli aventi diritto;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 1ª categoria in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella « C » annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309:

due posti di conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche per la fabbricazione di monete;

due posti di contatore, pesatore e verificatore di monete;

un posto di montatore di viroli e coni di monete;

un posto di preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici;

un posto di pantografista;

due posti di tempratore;

tre posti di tornitore di metalli;

due posti di conducente di automezzi;

due posti di stampatore e patinatore di medaglie.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme di legge vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri requisiti necessari, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) aver il godimento dei diritti politici;

5) aver tenuto sempre buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio presso enti, stabilimenti o ditte del ramo per almeno 3 anni anche se in periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3, salvo che non si tratti dei casi sottoindicati:

a) servizi statali, provinciali o comunali, purchè risultanti da dichiarazioni dei rispettivi enti;

b) servizi svolti presso le forze armate oltre la ferma ordinaria, purchè risultanti da documenti militari;

c) servizi prestati all'estero, purchè risultanti da documenti vistati dall'autorità consolare;

d) attività in proprio, purchè risultanti da dichiarazione della Camera di commercio o da licenza di esercizio del comune;

8) essere vaccinato entro i termini di cui al n. 7 dell'articolo 11;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto alle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato condanna anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi redatta su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovrà pervenire o essere presentata al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, via XX Settembre, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i precedenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso enti, stabilimenti o ditte del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito. La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero copia o estratto, rilasciati da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data del rilascio e comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) almeno una dichiarazione rilasciata su carta da bollo dagli enti, stabilimenti o ditte presso cui hanno prestato la loro opera, da cui oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti che abbiano prestato servizi tra quelli previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del n. 7 dell'art. 2, in luogo del libretto di lavoro e della dichiarazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), possono presentare le dichiarazioni o i documenti descritti alle predette lettere *a*), *b*), *c*), *d*), da cui, oltre il periodo di servizio, risultino esplicitamente la qualifica di mestiere o la categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o pervenute al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, Roma, dopo il termine utile di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o pervengano alla Direzione generale del tesoro dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, saranno nominate con successivo decreto le commissioni per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

Le commissioni stesse, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, e da due medici designati dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite d'appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, da un ingegnere e da un capotecnico, quali membri.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con la esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto diretta sorveglianza delle commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dalla amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superato la prova e che eccedano il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati in graduatoria entro il numero corrispondente ai posti banditi per ogni concorso, saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro.

Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione generale del tesoro in Roma non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica su carta da bollo, del titolo di studio, prescritto al precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciata dal sindaco del comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto in bollo dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato in bollo di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza e di godimento dei diritti politici dovranno altresì attestare che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella « B » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale prevista per gli operai specializzati dalla tabella « B » annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 309, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti, tenendo conto delle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1969
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 74.

Schema della domanda di ammissione
ai concorsi, in carta da bollo da L. 400

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . posti di operaio di . . . categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di . . . . (indicare a quale dei concorsi di cui al presente bando si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere prestato la propria opera presso i seguenti enti, stabilimenti o ditte: . . . . (indicare con chiarezza la loro denominazione, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti . . . . (indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10373)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione di decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti ex allievi operai delle scuole allievi operai delle forze armate.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 37ª del 13 settembre 1969 sono stati pubblicati tredici decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato - entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere - di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1969.

I predetti decreti si riferiscono alle seguenti qualificazioni professionali, comprese fra quelle previste nella citata determinazione ministeriale:

1) « lucidista di disegni »: (decreto ministeriale 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969, registro n. 34 Difesa, foglio n. 168);

2) « stradino »: (decreto ministeriale 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969, registro n. 34 Difesa, foglio n. 167);

3) « litografo trasportatore »: (decreto ministeriale 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969, registro n. 34 Difesa, foglio n. 333);

4) « crogiuolista materie refrattarie »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 245);

5) « preparatore di laboratorio tecnologico »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 241);

6) « lavoratore di vetri d'ottica »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 244);

7) « aggiustatore meccanico »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 132);

8) « conduttore di macchine e di natanti con titolo di fuochista autorizzato »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n 247);

9) « elettricista elettrauto »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 246);

10) « tipografo compositore »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 249);

11) « saldatore elettrico ed autogenista »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 133);

12) « cordaio »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 248);

13) « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma »: (decreto ministeriale 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1969, registro n. 39 Difesa, foglio n. 243).

(10209)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato dell'Aeronautica militare.

Le prove scritte di esame del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, bandito con decreto ministeriale in data 8 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 6 agosto 1969 e modificato con decreto ministeriale 30 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 settembre 1969, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

25 novembre 1969: Diritto civile e commerciale;

26 novembre 1969: Diritto costituzionale e amministrativo.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore otto di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(10348)

MINISTERO DELLA SANITA

Deserzione del concorso per esami ad un posto di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso stesso;

Ritenuto, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto per mancanza di candidati il concorso per esami ad un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1969
Registro n. 8, foglio n. 77.

(10207)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.